

ALLEGATO 2

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO Servizi di media center per le campagne di comunicazione in Italia e all'estero CIG: B6AA227785

*

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____ con la presente scrittura ad ogni effetto di legge, tra:

Fondazione Sistema Toscana, con sede legale a Firenze, in via Duca d'Aosta n.9, codice fiscale e partita IVA: 05468660484, in persona del suo Direttore, il signor Francesco Palumbo, nato a Roma il 3 agosto 1966, codice fiscale PLMFNC66M03H501V, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione medesima (di seguito denominata per brevità anche soltanto "**Committente**" o "**FST**");

E

_____, con sede legale a _____, in via _____ n. ____, codice fiscale _____ e partita IVA n. _____, in persona del suo _____, il signor _____, nato a _____ il _____, codice fiscale _____ (di seguito denominata per brevità anche soltanto "**Aggiudicatario**" o "**Operatore economico**" o "**Esecutore**");

congiuntamente denominate nel prosieguo "Parti"

PREMESSO CHE

in data _____ si è conclusa con la Determina di aggiudicazione (nostro numero di protocollo 2025/_____/S), la procedura avviata e condotta nel rispetto delle norme dettate dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici (di seguito anche soltanto Codice) per l'affidamento dei Servizi di media center per le campagne di comunicazione in Italia e all'estero.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

PARTE I SOGGETTI E PARTI DELL'ACCORDO QUADRO

Art. 1 - Sede e domiciliazione delle parti contraenti ai fini dell'esecuzione dell'Accordo quadro e delle relative comunicazioni

1. La Committente è domiciliata presso la sede legale in Firenze, via Duca d'Aosta n. 9.
2. Ai fini dell'esecuzione dell'Accordo quadro (di seguito anche solo AQ) e delle relative comunicazioni, dovranno essere utilizzati i recapiti di detta sede legale, ovvero:
telefono 055 2719011 - e-mail _____@fst.it - PEC fondazionesistematoscana@pec.it.
L'Esecutore è domiciliato presso la propria sede legale in _____, via _____ n. _____, con i seguenti recapiti:
telefono _____ - e-mail _____ - PEC _____
3. Tutte le comunicazioni tra le Parti, ai fini dell'esecuzione, avverranno presso i recapiti indicati nella presente scrittura.
4. Di ogni eventuale relativa variazione dovrà essere data comunicazione scritta tramite PEC. Le comunicazioni trasmesse dalla Committente presso recapiti non più attivi/validi/funzionanti

dell'Esecutore, quando quest'ultimo non ne abbia tempestivamente notificato la variazione presso la Committente, saranno comunque ritenute valide e produttive di effetti, essendo in tal caso la mancata conoscenza della variazione dei recapiti da parte della Committente ascrivibile a un mancato adempimento dell'Esecutore.

[Questa parte del contratto sarà redatta definitivamente al momento della stipula]

Art. 2 - Ruoli di RUP e Direttore operativo presso la Committente

1. Il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Codice è assunto dal Direttore di FST, Francesco Palumbo (recapito e-mail: f.palumbo.@fst.it).

Art. 3 - Direttore dell'esecuzione del Contratto presso la Committente

1. Il Direttore dell'esecuzione del Contratto presso la Committente, ai fini dell'esecuzione dell'Accordo quadro è il **Sig. Giancarlo Piccirillo** (e-mail:marketing@fst.it) ai sensi degli artt. 32 e 114 del Codice.
2. Il Direttore dell'esecuzione può altresì avvalersi di un Direttore operativo per i singoli Ordini derivanti dall'AQ, con il quale si raccorda per la gestione delle fasi operative e di monitoraggio.
3. Il Direttore dell'esecuzione del Contratto (di seguito anche solo DEC) ha il compito di:
 1. redigere e trasmettere al Responsabile del Contratto presso l'Esecutore l'*Ordine* (cfr. *infra Art. 6*);
 2. verificare la congruità di ogni *Preventivo* redatto e trasmesso dal Responsabile del Contratto presso l'Esecutore;
 3. verificare la congruità e la correttezza dell'operato dell'Esecutore validando i SAL e autorizzando la successiva fatturazione;
 4. al termine dell'AQ redigere il Certificato di regolare esecuzione;
 5. autorizzare il saldo delle fatture emesse a seguito della validazione di cui ai punti 3 e 4;
 6. contestare, in forma scritta (cfr. *infra Art. 16*), ogni ritardo/ inadempimento dell'Esecutore;
 7. trasmettere ogni tipo di comunicazione all'Esecutore al fine dell'esecuzione dell'AQ.

Art. 4 - Responsabile del Contratto presso l'Esecutore

1. Ai fini dell'esecuzione del presente Accordo quadro, con la mera sottoscrizione di questo documento, il legale rappresentante dell'Esecutore, il **Sig. _____**, riveste anche il ruolo di Responsabile del Contratto nei rapporti con la Committente.

[IN ALTERNATIVA]

Il legale rappresentante dell'Esecutore conferisce al Responsabile del Contratto i necessari poteri, affinché ogni comunicazione nei suoi confronti e/o da esso effettuata sia a tutti gli effetti valida ed efficace nei rapporti con la Committente e ai fini dell'adempimento contrattuale.

L'Esecutore indica qui di seguito, riguardo al Responsabile del Contratto:

_____ *recapito telefonico* _____
mobile _____
e-mail _____
PEC _____

2. Il Responsabile del Contratto svolge i compiti di seguito descritti:
 1. riceve l'*Ordine* per i contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro e vi dà seguito accettandolo;
 2. riceve validamente ogni disposizione di servizio o altra comunicazione che provenga dalla Committente e darvi seguito;
 3. cura la corretta e tempestiva esecuzione dei contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro;

4. riceve/effettua validamente ogni altro atto ai fini dell'esecuzione;
 5. verifica che il servizio sia svolto secondo quanto previsto nell'*Ordine*;
 6. predispone i SAL da sottoporre al DEC per sua opportuna verifica e validazione ai fini della successiva fatturazione;
 7. al termine dell'AQ sottoscrive per accettazione il Certificato di regolare esecuzione prodotto e trasmesso dal DEC presso la Committente.
 8. Nel caso in cui si renda necessaria la sostituzione dei componenti del team di lavoro (cfr. Allegato 1 - Capitolato tecnico, capitolo 4), il Responsabile del Contratto deve formulare per iscritto la relativa richiesta di autorizzazione e trasmetterla al DEC. La sostituzione della figura professionale nel team di lavoro dell'Esecutore potrà avere luogo solo dopo che il DEC l'avrà autorizzata con apposita comunicazione scritta, trasmessa al Responsabile del contratto
3. Ove ricorrano giustificati motivi, Fondazione Sistema Toscana ha diritto di esigere dall'Esecutore la sostituzione immediata del Responsabile del Contratto, senza che ciò dia diritto ad indennità alcuna all'Esecutore.

[Questa parte del contratto sarà redatta definitivamente al momento della stipula]

PARTE II

CONTENUTI ED ELEMENTI ESSENZIALI DELL'ACCORDO QUADRO

Art. 5 - Oggetto dell'Accordo quadro

1. Il presente AQ ha per oggetto le modalità di affidamento e la sommaria disciplina dei rapporti obbligatori vigenti tra le Parti, assunti in forza degli Incarichi che dallo stesso AQ discendono.
2. Tali incarichi possono essere assegnati per l'erogazione dei servizi di media center per campagne di comunicazione in Italia e all'estero.
3. Ciascuno di tali Incarichi assume la veste giuridica di un appalto di servizi (nella definizione offerta dall'art. 2 dell'Allegato I.1 al Codice). Negli appalti di servizi assegnati in esecuzione del presente AQ, possono ricadere le prestazioni di seguito elencate:
 - a. _____
 - b. _____
 - c. _____

[Questa parte del contratto sarà redatta definitivamente al momento della stipula]

Art. 6 - Modalità di esecuzione dell'Accordo quadro

1. Tutte le prestazioni che in esecuzione del presente Accordo quadro l'Aggiudicatario deve effettivamente svolgere, nonché il relativo compenso di quest'ultimo, sono precisati di volta in volta negli Incarichi discendenti dall'Accordo quadro medesimo. Tali Incarichi hanno la forma semplificata dell'Ordine e devono intendersi come singoli contratti applicativi dell'Accordo quadro medesimo.
2. Ogni singolo contratto applicativo è stipulato mediante sottoscrizione con firma digitale, apposta da ambo le Parti sull'Ordine.
3. La definizione dei contenuti specifici dei servizi oggetto degli Ordini avviene attraverso il confronto e l'interazione tra Committente e Aggiudicatario, con riunioni di lavoro e avvalendosi di strumenti collaborativi concordati e predisposti dall'Aggiudicatario medesimo.
4. Nello specifico il flusso di lavoro si articola nei seguenti step:
 - a. FST, nella figura del DEC o suo delegato (direttore operativo), provvede tramite mail a fornire gli elementi utili per la pianificazione (obiettivi, budget, brief della campagna, aspetti ed elementi di cui tener conto nella pianificazione) richiedendo un proposta di media strategy;
 - b. L'Esecutore **entro max 5 giorni lavorativi** predispone e trasmette a mezzo mail, al DEC o suo delegato (direttore operativo) che ha formulato la richiesta al precedente punto 1, un documento di media

- strategy, contenente una descrizione della strategia per raggiungere gli obiettivi individuati, insieme una prima proposta di pianificazione di massima che indichi: i canali e le piattaforme più idonee (con l'elaborazione di un modello di funnel), i mercati, la suddivisione del budget per paesi e per canali, i KPI da utilizzare per la misurazione delle performance, il cronoprogramma più adeguato;
- Nel caso di pianificazioni particolarmente complesse, il termine di cui al punto precedente può essere esteso fino ad un massimo 10 giorni lavorativi;
- In questa fase, l'appaltatore propone le diverse soluzioni alternative possibili, fornendo le informazioni necessarie ad operare le scelte di investimento, quali audience e coperture, reach potenziali, rischi ed opportunità dei diversi canali in relazione agli obiettivi dati;
- c. La Committente, nella figura del DEC o suo delegato (direttore operativo), procede a comunicare a mezzo mail l'approvazione della proposta di media strategy, o richiedere le modifiche ritenute necessarie.
 - d. Una volta concordata la proposta di media strategy, l'Aggiudicatario procede alla pianificazione di dettaglio, provvedendo ad acquisire disponibilità e costi dai diversi canali, e a elaborare un documento di media plan, che dovrà recepire le indicazioni fornite dalla Committente. Lo stesso si intenderà accettato solo attraverso l'emissione e la formalizzazione dell'Ordine, nel rispetto di quanto indicato di seguito in questo Articolo.
 - e. Nel caso di budget inferiori a € 30.000,00 o di pianificazioni non particolarmente complesse, la Committente può chiedere direttamente l'elaborazione del documento di media plan.
5. Suddetto flusso potrebbe variare in caso di proposta migliorativa presentata dall'Aggiudicatario in sede di gara e/o, su autorizzazione della Committente, in ragione di specifiche esigenze scaturite dal tipo di progettazione necessaria.
 6. Definita per accordo tra le Parti la proposta di media strategy la Committente formula l'Ordine.
 7. In particolare, l'Ordine deve contenere:
 - Ordine n. ... - *Nome dell'appalto*;
 - Articolazione delle prestazioni di cui si richiede l'esecuzione;
 - CIG specifico dell'Ordine;
 - CIG dell'Accordo quadro;
 - CUP (qualora presente);
 - Codice commessa;
 - Valore dell'Ordine;
 - Data di avvio e di conclusione dell'esecuzione del servizio/termine finale (oltre a eventuali termini intermedi per realizzazione di determinate prestazioni).
 - Termini di fatturazione.
 8. L'Aggiudicatario, presa visione del contenuto dell'Ordine, lo restituisce, sottoscritto digitalmente per accettazione.
 9. L'Ufficio Acquisti e Gare della Committente, trasmette l'Ordine medesimo, comprensivo del CIG, sottoscritto dal Direttore di FST.
 10. L'Aggiudicatario a questo punto avvia l'esecuzione del servizio **entro max 5 giorni lavorativi**.
 11. A seguito dell'accettazione degli Ordini, qualsiasi successiva variazione delle specifiche tecniche, dei valori e delle tempistiche è efficace solo se esplicitamente approvata da FST via email o tramite gli strumenti collaborativi concordati.
 12. Nel caso in cui nell'Ordine siano previsti servizi non quotati in sede di gara la formalizzazione dell'Ordine sarà preceduta da una richiesta di preventivo.
 13. La Committente nell'ambito del presente AQ non garantisce un minimo di Ordini, che in ogni caso potrà richiedere all'Esecutore; quindi, non assume alcun obbligo di pagamento verso l'Esecutore, se non quelli che deriveranno dagli Ordini effettivamente prodotti, che si configurano come altrettanti contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro.
 14. FST si obbliga, per il caso in cui dovesse rivolgere Ordini all'Esecutore, ad attenersi alla disciplina dell'AQ.

[Questa parte del contratto sarà redatta definitivamente al momento della stipula]

Art. 7 - Subappalto e cessione dell'Accordo quadro

1. Si applicano tutte le previsioni e i limiti di cui all'art. 119 del Codice.
2. L'Aggiudicatario ha dichiarato in sede di gara di voler subappaltare, nei limiti del _____, la seguente prestazione _____. L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 119 del Codice.
3. La Committente, ove sia richiesta l'autorizzazione al subappalto, potrà pretendere il deposito dei relativi contratti in ogni momento, anche con tempi anticipati rispetto alle previsioni legislative. Potrà altresì pretendere dall'Esecutore ogni documento utile a verificare la qualità delle prestazioni dedotte negli eventuali subappalti. L'Esecutore è obbligato a dare riscontro nei termini che saranno indicati dalla Committente, pena altrimenti il suo inadempimento contrattuale.
4. È vietata la cessione totale o parziale del contratto.

[Questa parte del contratto sarà redatta definitivamente al momento della stipula]

Art. 8 - Durata, sospensione, opzioni e recesso

1. La durata dell'AQ (escluse le eventuali opzioni) è di 36 mesi, decorrenti dalla data della sigla dell'AQ oppure, alternativamente, dalla data di inizio dei servizi, nel caso in cui la Stazione appaltante disponga l'avvio dell'esecuzione anticipata ai sensi dell'articolo 17 comma 8 del Codice.

ID	Risultato	Data
R1.1	Aggiudicazione	
R1.2	Call conoscitiva	
R1.3	Riunione di kick-off di progetto	
R1.4	Stipula dell'AQ	
R1.5	Conclusione dell'AQ	36 mesi da ...

2. Gli Appalti discendenti dall'AQ, attivati durante la sua vigenza, potranno superare la durata dell'AQ stesso sino a un massimo di 6 mensilità.
3. Per l'eventuale sospensione dell'esecuzione della prestazione da parte della Stazione appaltante si applica l'art. all'art. 121 del Codice.

4. SOSPENSIONE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

La Committente si riserva di imporre unilateralmente all'Aggiudicatario la sospensione dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente AQ, applicandosi le previsioni contenute all'art. 121 del Codice.

5. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di proroga del contratto: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 12 mensilità a patti e condizioni stabiliti nel contratto o, in alternativa alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

L'importo stimato di tale opzione è pari a € 900.000,00 oltre IVA.

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 gg. prima della scadenza dell'AQ.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice: la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, per i seguenti servizi: analisi specifiche di supporto alla pianificazione, quali acquisizione di dati di insight sulla domanda e analisi dei comportamenti degli utenti; test sulle creatività; analisi di benchmark e simili; analisi sull'efficacia delle campagne, quali indagini di brand-lift study e altri studi e indagini assimilabili; Realizzazione delle creatività e dei concept

creativi per le campagne di digital advertising, come la richiesta di realizzazione di materiale fotografico, video e sviluppo dei copy delle campagne adattamenti ulteriori alla creatività in relazione a formati necessari per specifici canali; attività di SEO management: pianificazione e/o gestione della strategia SEO, anche attraverso l'utilizzo di piattaforme e tool di supporto; attivazione di eventuali campagne di influencer marketing, con le quali si potrà richiedere all'Affidataria la ricerca e l'individuazione degli influencer e/o di piattaforme di influencer marketing, la gestione delle relazioni con loro e l'integrazione dei dati relativi ai risultati di queste attività all'interno dei report periodici; acquisto per conto della Stazione appaltante di licenze per l'utilizzo di strumenti e tool di digital marketing, come ad esempio: SemRush, Google Cloud Platform, Mailchimp e altri, nell'eventualità di richieste di questo tipo l'Aggiudicatario fatturerà alla stazione appaltante l'importo dell'acquisto della licenza; altre eventuali richieste che potranno emergere per necessità specifiche durante la pianificazione e l'esecuzione delle campagne.

Estensione temporale dell'Accordo quadro ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del Codice: FST si riserva la facoltà di estendere temporalmente il termine finale dell'Accordo quadro fino a un massimo di 12 mesi qualora l'importo presunto dell'AQ non fosse stato esaurito nella durata iniziale prevista dell'Accordo ovvero 36 mesi,. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 15 gg. prima della scadenza dell'AQ.

Variatione fino a concorrenza del quinto dell'importo dell'AQ: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione dell'AQ.

6. **Recesso** - FST ai sensi dell'art. 123 del Codice si riserva la facoltà di recedere i singoli Ordini garantendo come previsto al co.1 il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del Codice (art.11).
7. **Il valore globale stimato dell'Accordo quadro è pari ad € 4.150.000,00 oltre IVA.**

[Questa parte del contratto sarà redatta definitivamente al momento della stipula]

PARTE III CONTENUTI ECONOMICI DELL'ACCORDO QUADRO

Art. 9 - Importo massimo spendibile dell'Accordo quadro e fee applicata

1. L'importo massimo spendibile in esecuzione del presente Accordo quadro, comprese le fee, è pari a € 2.500.000,00 oltre IVA.
2. La fee riconosciuta all'Esecutore è la seguente a seconda dei servizi, come indicata nel Dettaglio Economico dell'Aggiudicatario, allegato al presente AQ:
Servizio di media center per campagne su canali tradizionali: %
Servizio di media center per campagne di digital marketing: %
3. Di tale ammontare sarà versato all'Esecutore il solo importo maturato quale corrispettivo per quelle prestazioni effettivamente richieste da questa Committente ed erogate dall'Esecutore, in esecuzione dell'Accordo quadro medesimo.
4. L'importo complessivo dell'AQ è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.
5. L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 considerata l'assenza di rischi.
6. L'IVA è al 22%.

[Questa parte del contratto sarà redatta definitivamente al momento della stipula]

Art. 10 - Fatturazione e pagamenti

1. FST è soggetta agli obblighi e agli adempimenti inerenti alla fatturazione elettronica in base alla normativa in tema di fatturazione elettronica, pertanto, le fatture dovranno essere inviate tramite canale telematico usando il **codice univoco M5UXCR1** e per mail la “copia cortesia” in formato .pdf **ANTICIPATAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE** al DEC, agli indirizzi indicati nei singoli Ordini e all’Amministrazione (amministrazione@fst.it).
2. FST non è soggetta agli obblighi circa lo split payment;
3. La fattura dovrà essere intestata a:
Fondazione Sistema Toscana
Via Duca d'Aosta, 9 - 50129 Firenze
P.IVA 05468660484 - Codice Fiscale 05468660484
4. La fatturazione per ogni singolo contratto specifico applicativo discendente dall’AQ dovrà seguire le indicazioni riportate nell’Ordine (*supra* Art.6) e riportare il dettaglio dei servizi erogati, il riferimento all’Ordine e i vari codici:
Ordine n ...* - Nome dell'appalto*
CIG specifico: ...*
CIG dell’Accordo quadro: B6AA227785
Codice commessa: *
CUP: ...*
**Comunicati di volta in volta nell’Ordine*
5. Le fatture saranno saldate da parte di FST a 30 gg. d.f.f.m. e previa verifica della regolarità contributiva da parte di FST presso gli enti competenti.

[Questa parte del contratto sarà redatta definitivamente al momento della stipula]

PARTE IV CONOSCENZA E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

Art. 11 - Accettazione incondizionata di patti e condizioni

1. La sottoscrizione dell’Accordo quadro equivale per l’Esecutore:
 - a. a una dichiarazione espressa di piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni contrattuali;
 - b. al consapevole assoggettamento a tutte le norme di legge e regolamentari applicabili e alla connessa conseguente assunzione dei relativi obblighi.
2. L’Esecutore dichiara di conoscere e di accettare tutte le condizioni contrattuali (ivi comprese quelle contenute nei relativi allegati, nonché nella lex specialis della gara di cui è risultato aggiudicatario ed alla propria relativa offerta) con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, riserva, domanda, azione. È onere dell’Esecutore, ai fini dell’esatto adempimento, portare a conoscenza del personale impiegato i documenti sopra menzionati e ogni prescrizione esecutiva (di natura contrattuale, legislativa, regolamentare), ivi comprese e specialmente quelle relative a:
 - a. le specifiche tecniche delle prestazioni da eseguire;
 - b. le modalità e tempi del servizio;
 - c. le previsioni, gli adempimenti, gli obblighi e gli oneri a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
3. L’Esecutore si impegna a garantire l’immediato adempimento di tutte le prestazioni che formeranno oggetto dei contratti specifici applicativi dell’Accordo quadro, nei termini che saranno indicati dalla Committente.
4. L’Esecutore dovrà eseguire soltanto le prestazioni che saranno oggetto dei contratti specifici applicativi dell’Accordo quadro, nei termini che saranno indicati dalla Committente, non avendo obbligo né diritto di eseguire prestazioni diverse e ulteriori né potendo per esse, ancorché per qualunque motivo eseguite, pretendere alcun incremento nel corrispettivo dovuto dalla Committente.

5. Nel presente Accordo quadro non è pattuita alcuna clausola di esclusiva che la Committente debba osservare in favore dell'Esecutore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1567 c.c..

Art. 12 - Obblighi generali e specifici dell'Esecutore

1. L'Esecutore assume verso Fondazione Sistema Toscana tutti gli obblighi generali e specifici che formano oggetto del presente Accordo quadro.
2. Assume, altresì, tutti gli obblighi specifici che saranno prescritti dagli Ordini (discendenti dal medesimo Accordo quadro) che Fondazione Sistema Toscana potrà rivolgergli.
3. Nel caso di contrasto tra i primi e i secondi, ferme le previsioni normative cogenti, avranno prevalenza gli obblighi di cui ai contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro (prevarranno quindi gli Ordini).
4. L'Esecutore si obbliga in via generale, e per tutta la durata dell'Accordo quadro, ad accettare gli ordini che gli verranno eventualmente rivolti da Fondazione Sistema Toscana e a darvi esatto adempimento nei termini da essa indicati. Tali termini si intendono sempre (salve contrarie indicazioni scritte da parte della Committente) termini essenziali e inderogabili.
5. Non ha alcuna efficacia giuridica il mero contegno delle Parti (anche quando integri la categoria dei "fatti concludenti") il quale astrattamente possa far presumere prorogati i termini o modificate le altre condizioni contrattuali, quando tale agire non poggi su di un accordo che sia stato riversato prima in forma scritta. È altresì privo di efficacia giuridica l'atto scritto, nel quale sia eventualmente indicata la proroga di termini o la modifica di altre condizioni contrattuali, quando quell'atto sia privo della sottoscrizione di ambedue le Parti.
6. Tutti i contenuti delle clausole di questo Accordo quadro restano fermi e immutati tra le Parti fino a quando non risultino modificate con atto scritto e firmato dal legale rappresentante della Committente.
7. Per il dettaglio tecnico prestazionale degli obblighi ricadenti sull'Esecutore cfr. **Allegato 1 - Capitolato tecnico prestazionale**.
8. L'Esecutore non potrà apportare modifiche all'AQ.
9. FST si riserva la facoltà di imporre la variazione delle modalità tecniche richieste per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente AQ quando la necessità di modifica sia determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili per questa Committente o l'Esecutore e la modifica non alteri la natura generale del presente AQ. L'Esecutore, al verificarsi di tale ipotesi, si impegna all'esecuzione delle attività alle medesime condizioni pattuite, mantenendo il medesimo livello qualitativo/gestionale.
10. FST, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni descritte (cfr. *supra* **Parte II**) fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente AQ, si riserva di imporre all'Esecutore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente contratto. In questo caso l'Esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
11. L'Esecutore si impegna a dare avvio all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'AQ, secondo le indicazioni impartite dalla Committente.

Art. 13 - Obblighi preliminari e continuativi

1. L'Esecutore garantisce di disporre di tutte le coperture assicurative e previdenziali cui è tenuto per legge, anche e specialmente a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'Accordo quadro e degli ordini che vi danno esecuzione, e si obbliga a produrre, a semplice richiesta di Fondazione Sistema Toscana, tutta la relativa documentazione.
2. Restano a carico dell'Esecutore ogni rischio e ogni conseguenza, anche ai fini dell'eventuale ripristino o risarcimento verso Fondazione Sistema Toscana e verso terzi, che dovessero derivare da dichiarazioni mendaci, incomplete o errate dell'Esecutore medesimo.

Art. 14 - Tutela dei lavoratori

1. A richiesta di Fondazione Sistema Toscana, l'appaltatore sarà tenuto a fornire idonea documentazione dalla quale risulti comprovato il rispetto degli obblighi contenuti nelle norme che tutelano la sicurezza dei lavoratori.

PARTE V CLAUSOLE PENALI

Art. 15 - Responsabilità derivanti dall'esecuzione dell'Accordo quadro, applicazione delle penali e risoluzione

1. FST contesterà all'Aggiudicatario per iscritto a mezzo PEC la condotta morosa ed eventuali osservazioni sugli inadempimenti rilevati nel corso dell'esecuzione dell'AQ in caso di:
 - prestazioni svolte in maniera difforme da quanto imposto nel presente Accordo quadro o nell'Ordine che ne sia disceso;
 - ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini indicati nell'Ordine;
 - indisponibilità ingiustificata o irreperibilità accertata dell'Aggiudicatario, nel corso dell'esecuzione di un Ordine o nelle relazioni che precedono l'affidamento di quest'ultimo nella vigenza del presente Accordo quadro.
2. L'Aggiudicatario, in relazione alle contestazioni mosse, è tenuto a fornire giustificazioni scritte entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
3. Qualora l'Aggiudicatario non presenti nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute non adeguate, FST potrà applicare:
 - in caso di prestazioni svolte in maniera difforme da quanto imposto dal presente Accordo quadro o nell'Ordine che ne sia disceso, una penale di €250,00 per ogni giorno in cui il RUP/direttore operativo rileva l'inadempimento;
 - in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini indicati nell'ordine e di indisponibilità ingiustificata o irreperibilità accertata dell'Esecutore, nel corso dell'esecuzione di un Incarico o nelle relazioni che precedono l'affidamento di quest'ultimo nella vigenza del presente Accordo quadro, una penale di importo compreso tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto dell'ordine (da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo) per ogni giorno di ritardo.
4. Il computo giornaliero della penalità applicabile per il ritardo avrà decorso a partire dalla scadenza del termine entro il quale l'Aggiudicatario avrebbe dovuto adempiere. L'ammontare della penale per l'inesatto adempimento sarà determinato dalla Committente in ragione del numero dei giorni (o dei fatti episodici) in cui la condotta dell'Aggiudicatario non sia stata rispettosa delle previsioni imposte dall'Accordo quadro o dall'Incarico che ne sia disceso.
5. Le penali, determinate nel loro ammontare dalla Committente all'esito del contraddittorio descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, saranno applicate detrando l'importo dalle somme dovute da FST all'Aggiudicatario stesso in occasione dei pagamenti successivi al verificarsi dei fatti che hanno dato origine all'irrogazione delle penali medesime.
6. In tutti i casi sopra descritti, ove perduri l'inadempimento, FST - nella persona del Direttore dell'esecuzione del contratto - procederà a inviare una formale diffida all'Esecutore, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile e nel rispetto dell'art. 122 del Codice, assegnando allo stesso un congruo termine per l'adempimento, scaduto il quale sarà facoltà della Committente risolvere il contratto.
7. Le penali applicate non possono superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto in danno dell'Aggiudicatario.
8. Qualora l'ammontare cumulativo delle penali applicate all'Esecutore anche per una pluralità di Incarichi, complessivamente considerate, raggiunga un importo pari o superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dell'Accordo quadro, l'Aggiudicatario sarà ritenuto gravemente inadempiente e l'Accordo quadro potrà essere risolto di diritto. È fatta salva la facoltà per la Committente di chiedere il risarcimento del danno arrecato dall'inadempimento.
9. In ogni caso è fatto salvo a favore di FST il diritto al risarcimento per il maggior danno che sopravanzi il valore delle penali irrogate. Sono e restano a carico dell'Esecutore tutte le conseguenze (anche verso terzi) che dovessero derivare dal suo inadempimento, e/o inesatto adempimento, e/o ritardo nell'esecuzione.
10. L'applicazione delle penali non solleva l'Aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali a suo carico.

11. In forza della compensazione automatica, FST dispone della facoltà di trattenere (all'esito del contraddittorio più sopra descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo) tutte le somme che riterrà che le spettino in ragione dell'applicazione di penali, anche nel caso in cui l'Esecutore le contesti e anche nelle more del giudizio, ove la contestazione avvenga in sede giudiziale, fino all'eventuale decisione anche giudiziale, definitiva.

[Questa parte del contratto sarà redatta definitivamente al momento della stipula]

PARTE VI NORME GENERALI E DI CHIUSURA

Art. 16 – Proprietà intellettuale

1. L'Aggiudicatario dichiara e garantisce che i Materiali in qualsiasi formato e su qualsiasi supporto forniti dall'Affidatario in esecuzione dell'AQ sono dallo stesso prodotti in nome e per conto della Committente e, pertanto, quest'ultima ne è proprietaria (in nome proprio o per conto delle istituzioni sue mandatarie, come previsto dalla Convenzione stipulata tra FST e Regione Toscana e approvata con Delibera 460 del 4 maggio 2021) e titolare di tutti i diritti esclusivi di utilizzazione economica e non economica, nel rispetto delle previsioni della legge 22 aprile 1941, n. 633, senza limitazione alcuna, non violando diritti di terzi al riguardo.
2. In relazione ai Materiali di cui al precedente paragrafo, l'Aggiudicatario terrà indenne e manlevata la Committente da ogni e qualsiasi pregiudizio, materiale e/o immateriale, diretto e/o indiretto, che dovesse subire per effetto di pretese di terzi riguardo alla violazione dei diritti di autore, dei diritti di privativa industriale o intellettuale e/o di utilizzo degli stessi.
3. L'Aggiudicatario dichiara e garantisce altresì che i Materiali non creati appositamente per la Committente, ma oggetto delle attività di ricerca fotografica o editing fotografico o di attività correlate incluse nel presente AQ, reperite presso terzi, sono liberamente utilizzabili dalla Committente per ogni uso relativo alle attività svolte dalla stessa per visittuscany.com, a tempo indeterminato e con qualsiasi modalità e supporto, e prive di qualsiasi vincolo ai sensi del diritto d'autore e dei diritti di sfruttamento economico, territoriale o temporale.
4. In relazione ai Materiali di cui al precedente paragrafo l'Aggiudicatario dichiara di avere acquisito licenza perpetua, irrevocabile e gratuita per la Committente e terrà indenne e manlevata la Committente da ogni e qualsiasi pregiudizio, materiale e/o immateriale, diretto e/o indiretto, che dovesse subire per effetto di pretese di terzi riguardo alla violazione dei diritti di autore, di privativa industriale o intellettuale e/o di utilizzo degli stessi.
5. I dati o il materiale di proprietà della Committente potranno essere utilizzati dall'Aggiudicatario solo ed esclusivamente per l'erogazione dei servizi oggetto del contratto, o previa condivisione e approvazione di FST.
6. L'Aggiudicatario sarà comunque responsabile, senza limitazione alcuna, per qualsivoglia perdita e/o danneggiamento dei materiali prodotti in esecuzione dell'AQ, imputabile all'Aggiudicatario o ai suoi consulenti e/o subappaltatori (se previamente autorizzati da FST), impegnandosi a manlevare e tenere indenne FST da ogni responsabilità al riguardo.
7. L'Aggiudicatario si impegna a seguire le indicazioni contenute nel Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 e in particolare ad adeguare per conto della FST tutte le comunicazioni e tutti i materiali distribuiti nel rispetto delle Responsabilità dei beneficiari relative agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico (art. 8, 9 e seguenti del medesimo regolamento).

Art. 17 – Recesso unilaterale

1. La Committente può, in qualsiasi momento, recedere dall'AQ stipulato per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o di autotutela. Si applica l'art. 123 d.Lgs. Codice.
2. È fatto divieto all'Esecutore di recedere dal presente Accordo quadro.

Art. 18– Cauzione definitiva

1. L'Esecutore per la sottoscrizione dell'AQ ha costituito una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice, pari al 2 per cento dell'importo contrattuale complessivo dalla stazione appaltante.

Art. 19 – Riservatezza

1. Ai fini della presente scrittura, con il termine "Informazioni Riservate" si intendono tutte le informazioni relative ai contatti, agli incontri e alle attività intraprese dalle Parti per esecuzione dell'AQ, che le Parti potranno scambiarsi, anche tramite propri incaricati, per iscritto, oralmente o in qualsiasi altra forma.
2. Non costituiscono Informazioni Riservate ai fini della presente scrittura le informazioni e i dati:
 - a. che siano o diventino di dominio pubblico per cause diverse dall'inadempimento;
 - b. la cui divulgazione sia legittimamente imposta ad una Parte dalla legge o da provvedimenti giudiziari, purché la Parte stessa ne abbia dato immediato avviso alla Parte da cui le informazioni o i dati provengono o a cui essi si riferiscono, al fine di permettere a quest'ultima di adottare ogni opportuna iniziativa per impedire o limitare tale divulgazione.
3. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
4. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti di appalto discendenti; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
5. L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di FST ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di appalto discendente ovvero l'Accordo Quadro, fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a FST.
7. L'Aggiudicatario potrà citare i contenuti essenziali dell'Accordo Quadro e dei Contratti di appalto discendenti affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Aggiudicatario medesimo a gare e appalti.

Art. 20 - Trattamento dei dati personali nell'esecuzione dell'Accordo quadro e obblighi dell'Aggiudicatario

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il d.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 aggiornato nei contenuti a seguito dell'adozione, il 25 maggio 2018, del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale Protezione Dati), e in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente Contratto, l'Affidataria si impegna altresì ad adottare le necessarie misure di sicurezza e ogni misura idonea a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga in conformità alla legge sulla privacy e per l'effetto manleva la Committente da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse subire in relazione a pretese fatte valere al riguardo da chicchessia.
2. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, Fondazione Sistema Toscana in qualità di Responsabile del trattamento sulla base degli Accordi di *Data Protection* tra Regione Toscana (Titolare del trattamento) e Fondazione Sistema Toscana (Responsabile del Trattamento), nomina l'Esecutore *Sub-Responsabile del trattamento*. Tale nomina ha validità per il tempo necessario a eseguire i servizi affidatigli in esecuzione del presente accordo quadro e si considera revocata al completamento dell'erogazione dei servizi medesimi e, in ogni caso, qualora venga comunque meno il rapporto con il Responsabile.
3. Le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle riconducibili all'espletamento delle attività previste dal presente Contratto.

4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Sub-Responsabile si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi, le attività e le prescrizioni indicati nel Regolamento UE sopracitato e a conformarsi prontamente alle eventuali sopravvenute modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Sub-Responsabile deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE.
5. Per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento l'Affidataria può ricorrere a nominare un altro sub-Responsabile solo dietro espresso consenso del Responsabile del trattamento. Qualora il sub-Responsabile nominato dall'Affidataria ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, l'Affidataria conserva nei confronti di FST l'intera responsabilità.
6. Il sub-Responsabile deve assistere il Responsabile del Trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il sub-Responsabile, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Responsabile, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
7. Il sub-Responsabile deve comunicare al Responsabile il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali dell'Affidataria/sub-Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati di FST.
8. Al termine dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente accordo quadro, il Sub-Responsabile su richiesta del Responsabile si impegna a:
 - restituire al Responsabile del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati;
 - distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
9. Il sub-Responsabile si impegna ad attuare quanto previsto dal Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 27 novembre 2008 e ss. mm. e ii. recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema".
10. Nel caso in cui il Sub-Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Responsabile oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, il Responsabile potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 21 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 aggiornato nei contenuti a seguito dell'adozione, il 25 maggio 2018, del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale Protezione Dati), la Committente informa l'Aggiudicatario che:
 - a. i suoi dati saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle su scritte normative e di tutti gli obblighi previsti da leggi o regolamenti e saranno conservati in archivi di tipo magnetico e cartaceo;
 - b. l'Aggiudicatario può esercitare, in merito al trattamento, i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 22– Sicurezza e obblighi dell'Aggiudicatario

1. Tutte le operazioni previste in questo Contratto devono essere svolte nel pieno rispetto delle norme vigenti compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di Prevenzione infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene e nel pieno rispetto delle norme comportamentali, nel rispetto delle linee guida del Ministero della Salute e nel rispetto della normativa vigente.

Art. 23 - Obbligo di rispettare il Codice Etico, i principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex D.lgs 231/01), Manleva

1. L'Esecutore è a conoscenza del fatto che FST ha adottato e attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss., con i relativi allegati: Codice Etico e Sistema Disciplinare. L'Esecutore dichiara di aver preso visione di tali allegati dal profilo web di questa Committente e dichiara altresì di averli compresi.
2. L'Esecutore aderisce ai principi ispiratori del succitato Codice etico e si impegna ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.Lgs. 231/01 e ss. mm. e ii.
3. L'Esecutore si impegna altresì a far rispettare agli eventuali suoi collaboratori tutti i principi contenuti nel Codice etico di FST nonché le disposizioni previste dal d.Lgs. 231/2001. La violazione dei sopra scritti principi e delle norme della sopracitata legislazione costituisce un'ipotesi di grave inadempimento contrattuale.
4. L'Esecutore manleva fin d'ora FST per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione del Codice etico di FST e delle previsioni del d.Lgs. 231/01 da parte dello stesso Affidatario o di suoi eventuali collaboratori.

Art. 24 - Clausola Risolutiva

1. Qualora l'Esecutore violi i precetti citati nell'articolo precedente e/o qualora l'Esecutore commetta uno dei reati indicati dal D.Lgs. 231/2001, FST potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La Committente potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.
2. Il presente contratto si intende altresì risolto nel caso in cui dai controlli svolti dalla Committente, l'Aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti di cui all'art. 94 e ss. del Codice.

Art. 25 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L'Aggiudicatario ha già prodotto il codice IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato su cui transiteranno tutti i movimenti relativi all'esecuzione del presente Accordo quadro con FST (il CIG attribuito dall'A.N.AC. è il seguente: **B6AA227785**) e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato.
2. In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti consentiti dalla legge idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, l'AQ è risolto di diritto.

Art. 26 – Oneri tributari e spese contrattuali

1. I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per quanto concerne l'IVA. Il presente contratto è soggetto alle disposizioni del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per quanto concerne l'imposta di registro, al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e all'Allegato I.4, Tabella A del Codice, per l'imposta di bollo.
2. L'IVA è a carico di FST.
3. Il presente contratto è esente da registrazione ai sensi dell'articolo 6 del summenzionato d.P.R. n. 131/1986 e ss.mm. e ii., salvo che in caso d'uso. L'imposta di bollo, di registro (in caso d'uso) e ogni altra spesa connessa alla stipula e all'esecuzione del contratto, escluse le spese legali, sono a carico dell'Aggiudicatario.

Art. 27 – Foro Competente

1. Per qualsiasi controversia inerente al presente Accordo quadro, ove la FST sia attore o convenuto resta inteso tra le parti la competenza del Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Firmato digitalmente

Per _____
Il Legale rappresentante

Per **Fondazione Sistema Toscana**
Il Direttore
Francesco Palumbo

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. vengono approvate specificamente le seguenti clausole: Art. 6 – Modalità di esecuzione dell'accordo quadro; Art. 7 – Subappalto e cessione dell'accordo quadro; Art. 8 - Durata, sospensione, opzioni e recesso; Art. 13 - Obblighi preliminari e continuativi; Art. 15 - Responsabilità derivanti dall'esecuzione dell'Accordo quadro, applicazione delle penali e risoluzione; Art. 17 - Recesso unilaterale; Art. 23 - Obbligo di rispettare il Codice Etico, i principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex D.lgs 231/01), Manleva; Art. 24 - Clausola Risolutiva.

Firmato di digitalmente

Per _____
Il Legale rappresentante

Per **Fondazione Sistema Toscana**
Il Direttore
Francesco Palumbo